



NOTA INFORMATIVA PER IL COCER
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONGEDO PARENTALE

La Direzione Generale per il Personale militare ha aggiornato il *"Compendio delle disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità e congedi per eventi e cause particolari"*:

- recependo le novità introdotte, in via sperimentale per il solo 2015, dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 che, in particolare, ha:
 - innalzato fino a 12 anni il limite di età del bambino per fruire del congedo;
 - esteso fino al sesto anno di vita del figlio il periodo entro il quale detto congedo dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione;
 - ridotto a 5 giorni il termine minimo di preavviso per fruire del beneficio;
 - escluso gli appartenenti del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico dalla possibilità di fruire del congedo parentale in maniera frazionata su base oraria;
- precisando che, nel caso in cui entrambi i genitori siano militari, a ciascuno di essi spettano, nei primi 3 anni di vita del minore, 45 gg. di congedo parentale interamente retribuiti, fermo restando il limite massimo di congedo retribuito in maniera parziale o intera, che, tra padre e madre, non può superare complessivamente i 6 mesi;
- adeguandosi all'orientamento del Consiglio di Stato, secondo il quale i *"riposi orari giornalieri dei genitori"* (c.d. *"riposi per allattamento"*) di cui agli articoli 39 e 40 del d.lgs. 26 marzo 2001, n.151, spettano al militare padre anche quando la madre non svolga alcuna attività lavorativa o, comunque, svolga attività non retribuita da terzi.